



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Roma, 16 DIC. 2014

Ai Servizi Centrali dell'Ispettorato generale

Ai Comandi regionali del CFS

All'Ufficio per la Biodiversità

LORO SEDI

Prot. n. 1573

OGGETTO: Prestazione lavorativa resa dal dipendente oltre le 36 ore settimanali richiamato in servizio il giorno del sabato non lavorativo (o sesto giorno) nel caso di orario di lavoro articolato su cinque giorni.

A seguito di varie sollecitazioni sulla corretta interpretazione dell'art.1, comma 476 della legge n.147/2013, lo scrivente ha interessato l'Ufficio Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia per una valutazione in merito all'applicabilità della citata disposizione anche alla prestazione lavorativa resa nel sesto giorno dal dipendente che articola il proprio orario di lavoro settimanale su cinque giorni, ai sensi dell'art.12 del DPR n.395/1995 (sabato non lavorativo, per il personale degli Uffici e sesto giorno non lavorativo della settimana, per il personale delle Stazioni forestali).

Nella fase di verifica, è emerso che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria intendono la giornata del sabato, per la fattispecie in oggetto, non riconducibile al "riposo settimanale" o al "festivo infrasettimanale", richiamato dalla norma citata, e, pertanto, l'eventuale prestazione lavorativa, resa in tale giorno, in maniera episodica, deve essere retribuita a titolo di lavoro straordinario.

Per quanto riguarda, invece, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lo stesso ha richiamato una propria circolare del 2003, che assimilava la giornata del sabato, per la fattispecie in oggetto, al "riposo settimanale", e, pertanto, per tale giornata ritiene di applicare l'art.1, comma

476 della legge n.147/2013 e, per gli aspetti legati all'indennità di compensazione, l'art.10, comma 3 del DPR n. 170/07.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno che il CFS aderisca all'interpretazione prevalente, ossia quella di ritenere la giornata del sabato (o sesto giorno settimanale), non riconducibile al "riposo settimanale" o al "festivo infrasettimanale", e, pertanto, la prestazione lavorativa, resa in tale giorno, deve essere considerata a tutti gli effetti lavoro straordinario.

Esso, pertanto, sarà conteggiato nel monte ore mensile, retribuito o recuperato con le modalità previste dall'Accordo Nazionale Quadro.

Ne consegue che tale interpretazione esclude il presupposto per la corresponsione dell'indennità di compensazione di cui all'art.10 del DPR n. 170/2007.

Si chiede di assicurare massima diffusione ed esatto adempimento.

IL VICE CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Alessandra Stefani

